



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

CAMPANILE PIETRO, Presidente
DESTRO DELFINO, Relatore
GAMBARETTO ALBERTO, Giudice

in data 18/02/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 776/2024 depositato il 05/12/2024

proposto da

Srl In Liquidazione - 03747340283

Difeso da

Stefano Artuso - RTSSFN87A02D325K

Rappresentato da Giovanni Bisemi -

Rappresentante difeso da

Stefano Artuso -

ed elettivamente domiciliato presso stefano.artuso@ordineavvocatipadova.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova

elettivamente domiciliato presso dp.padova@pce.agenziaentrate.it

Ag. entrate - Riscossione - Padova

elettivamente domiciliato presso ven.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n.

IVA-ALTRO 2020

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2025 depositato il 19/02/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente ricorso risulta avverso una cartella esattoriale laddove il contribuente evidenzia che, a seguito della rateazione concessa, erano state pagate solo due rate, e successivamente, dopo aver provveduto a recuperare ulteriori risorse finanziarie, ha provveduto a saldare il resto dell'imposta rimasta in sospeso.

Parte ricorrente si duole delle maggiori sanzioni applicate, pari a 32.400,00 euro per omesso versamento sulla maggiore imposta, oltre ad € 15.500,00 per interessi moratori; contesta l'operato dell'Ufficio avendo versato l'Iva dovuta prima della formazione del ruolo, confutando inoltre la mancata indicazione della decorrenza degli interessi moratori.

Rileva altresì l'oggettiva difficoltà di eseguire il pagamento dell'Iva in termini.

In definitiva chiede di applicare il principio di proporzionalità delle sanzioni, eventualmente al 10% come l'avviso bonario e non al 30% come in specie.

L'Ufficio, con proprie controdeduzioni, evidenzia di aver sgravato al contribuente i precedenti versamenti effettuati, rilevando altresì l'erroneità nel calcolo degli interessi applicati, provvedendo ad un ulteriore sgravio.

Infine esclude la possibilità di applicazione delle sanzioni come l'avviso bonario, in quanto trattasi di avviso di liquidazione.

Con successive memorie parte ricorrente insiste sulla riduzione delle sanzioni, invocando il principio della proporzionalità e ragionevolezza, non essendoci nessun danno per l'Erario. Cita a proprio favore la normativa dell'Unione Europea, nonché Giurisprudenza di merito, evidenziando come il ritardo nel pagamento sia dipeso da oggettive difficoltà economiche, e come l'imposta sia stata integralmente versata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte ritiene di accogliere parzialmente il ricorso.

La presente controversia verte sostanzialmente sulla richiesta di riduzione delle sanzioni, e ciò in coerenza con il dettato normativo di cui all'art. 7 del DLGS 472/97, (Criteri per la determinazione della sanzione), richiamando il principio di proporzionalità, come espressamente previsto dal 1° comma di detto articolo che recita :” La determinazione della sanzione è effettuata in ragione del principio di proporzionalità di cui all'art. 3, comma 3 bis . Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.” A tale comma necessita descrivere altresì la prima parte del comma 4 che prevede: “ Se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista “ .

Dalla documentazione prodotta agli atti risulta comprovato come il pagamento dell'Iva ancora dovuta sia intervenuto (effettuato in data 28/3/2024) prima della formazione del ruolo, (reso esecutivo in data 31/7/2024), configurandosi, come sottolinea parte ricorrente, una disparità di trattamento, per quanto attiene alle sanzioni, in quanto le stesse risulterebbero applicabili in egual misura sia tra coloro che hanno omesso il versamento dell'iva, (art. 13 DLGS 471/97) sia per coloro che l'hanno interamente versata (prima della formazione del ruolo e dell'emissione della cartella esattoriale impugnata).

Parte ricorrente evidenzia di aver iniziato a pagare il debito Iva a seguito di avviso bonario e mediante piano di rateazione, interrotto per intervenute difficoltà finanziarie, e pertanto oggettiva impossibilità a pagare, dimostrata dal piano di risanamento e successivo integrale pagamento dell'Iva dovuta in unica soluzione.

Nel caso in specie risulta evidente l'oggettiva impossibilità a pagare l'imposta nei termini stabiliti , e pertanto si configurano sia le motivazioni oggettive che giustificano il mancato (tardivo) versamento, ed altresì la buona fede del contribuente che ha provveduto tempestivamente, appena risanate le proprie finanze, al pagamento dell'intero importo rimasto da pagare.

Stante le premesse sin qui svolte questa Corte intende richiamarsi al principio di proporzionalità delle sanzioni, così come invocate dalla ricorrente e previste dal citato art. 7 del DLGS 472/97, ed altresì richiamato dalla recente sentenza (tra le altre) della Cassazione, n. 33097/2022, laddove evidenzia come : “ Questa Corte, in proposito, ha espresso il principio che “in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, la disposizione contenuta nel comma quarto dell'art. 7 del DLGS 18.12.1997, n. 472 – che consente di ridurre la sanzione fino alla metà del minimo, quando concorrono eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione stessa - si applica , in mancanza di specifiche eccezioni, ad ogni genere di sanzioni, comprese quelle che la legge stabilisce in misura proporzionale o fissa, dovendosi in tal caso considerare che i minimo ed il massimo si identificano in detta misura fissa o proporzionale “ (Cass.ne 29998/2017; Cassazione 5209/2011).

Recentemente, sempre in materia di sanzioni Iva, si è espressa in tal senso ancora la Cassazione con la recentissima sentenza n. 26374/2023, richiamandosi a sentenza della Corte di Giustizia Europea (sentenza del 26/4/2017 Farkas, C-564/15 , EU:C:2017:302 , punto 60) laddove risulta affermato il principio che “ In primo luogo , al fine di valutare se una sanzione sia conforme al principio di proporzionalità, occorre tener conto, in particolare, della natura e della gravità dell'infrazione che detta sanzione mira a reprimere, nonché delle modalità di determinazione dell'importo della sanzione stessa.”

In base a quanto sin qui illustrato, la Corte ritiene sussistano le condizioni per affermare che il contribuente abbia diritto alla riduzione delle sanzioni così come applicate dall'Ufficio, sussistendo i requisiti per la loro concessione, in quanto non ha potuto pagare tempestivamente causa intervenute difficoltà finanziarie (dimostrate), e configurandosi la sproporzione delle sanzioni stesse rispetto alla violazione contestata, evidenziando come nel caso in specie, parte ricorrente abbia provveduto al

pagamento dell'imposta dovuta prima dell'emissione della cartella , anzi ancora prima della formazione ed esecutività del ruolo; configurandosi l'assoluta sproporzione tra la violazione contestata e la sanzione applicata.

Questa Corte, pertanto, in considerazione di quanto sin qui esplicitato, e rilevato la mancanza di danno per l'Erario, nonché la natura non fraudolenta della violazione, ritiene di applicare la sanzione nella misura del 10% anziché del 30% come applicato dall'Ufficio, allineandola alla percentuale della sanzione già applicata in sede di avviso bonario.

Il ricorso pertanto viene accolto parzialmente, compensando le spese del giudizio, attesa la complessità delle questioni trattate ed il parziale accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie parzialmente il ricorso applicando le sanzioni al 10% anziché al 30%.